

# **DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE**

**ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob n. 17221 del 12  
marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n.  
17389 del 23 giugno 2010**

**(Concessione di due finanziamenti a Coop Estense Società  
Cooperativa)**

Crotone, 29 giugno 2011

---

**INDICE**

**1 AVVERTENZE ..... 3**

**2 INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE ..... 3**

## **1 Avvertenze**

### **1.1 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'operazione con parte correlata**

L'operazione in oggetto riguarda due finanziamenti che, in considerazione delle loro caratteristiche, non espongono la Banca a particolari rischi così come illustrato nel presente Documento.

## **2 Informazioni relative all'operazione**

### **2.1 Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione**

L'operazione ha ad oggetto la revisione della concessione di due finanziamenti di ammontare complessivo pari ad euro 25.000.000,00 nelle seguenti forme tecniche:

- a) Apertura di credito in conto corrente a tempo indeterminato salvo revoca, dell'importo di euro 5.000.000,00;
- b) Apertura di credito in conto corrente "hot money" a tempo indeterminato salvo revoca, dell'importo di euro 20.000.000,00;

Le modalità, i termini e le condizioni applicate sono di seguito indicate:

- a) Per quanto attiene la linea di credito sub a):
  - o pagamento degli interessi su base trimestrale;
  - o tasso d'interesse variabile, rapportato all'EURIBOR 3 mesi maggiorato di uno spread convenuto, suscettibile di eventuali variazioni che le controparti dovessero concordare ovvero la società finanziatrice applicare nel rispetto dei presupposti contrattuali e di legge.
- b) Per quanto attiene la linea di credito sub b):
  - o pagamento degli interessi su base trimestrale;
  - o tasso d'interesse stabilito contrattualmente suscettibile tempo per tempo (come da prassi negoziale consolidata sui mercati per la tipologia di finanziamento e la dimensione della controparte) di eventuale diversa definizione che la società finanziatrice dovesse applicare nel rispetto dei presupposti contrattuali e di legge ovvero accordare alla controparte sempre nel rispetto delle condizioni applicate ad operazioni analoghe a controparti di medesimo profilo di rischio e di norma determinate da maggiorazione di spread su indicatore di mercato (Euribor 3 mesi / 1 mese).

### **2.2 Indicazione delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione**

Controparte dell'operazione è Coop Estense società cooperativa.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Coop Estense società cooperativa riveste anche la carica di consigliere di amministrazione di Banca popolare dell'Emilia Romagna. In quanto esponente aziendale della Capogruppo, questi è anche parte correlata della Banca finanziatrice.

Si configura pertanto la fattispecie secondo cui un esponente della Capogruppo esercita, in quanto membro

del Consiglio di Amministrazione di Coop Estense società cooperativa, un'influenza notevole su quest'ultima.

### **2.3 Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società dell'operazione. Qualora l'operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, un'analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso**

Finanziando Coop Estense società cooperativa, Banca Popolare del Mezzogiorno impiega la propria liquidità ad un saggio di rendimento allineato con i tassi di mercato e coerente con le caratteristiche di rischio del soggetto facilitato.

L'interesse della Banca al compimento dell'operazione è dato dall'opportunità di finanziare una controparte di elevato standing e rischio contenuto nell'ambito dell'ordinaria attività creditizia.

### **2.4 Modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni simili. Qualora le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro. Indicare l'eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi**

Le condizioni economiche sono da considerarsi equivalenti a quelle di mercato poiché determinate facendo riferimento a parametri indicatori dell'andamento dello stesso, maggiorati di spread.

### **2.5 Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili. Se l'operazione supera i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi degli articoli 70 e 71 del regolamento emittenti, evidenziare che saranno pubblicate informazioni finanziarie pro-forma nel documento previsto, a seconda dei casi, dal comma 4 del citato art. 70 ovvero dall'art. 71 e nei termini previsti dalle medesime disposizioni. Rimane ferma la facoltà di pubblicare un documento unico ai sensi dell'articolo 5, comma 6**

Alle operazioni oggetto del presente Documento informativo, cumulativamente considerate, si applicano le regole previste dalla Banca per le operazioni con Parti Correlate di maggiore rilevanza, in quanto l'importo dell'operazione è superiore alla soglia del 2,5% del Patrimonio di Vigilanza Individuale, definita dalla Procedura ex art. 4 del Regolamento Consob n. 17221 per la gestione delle operazioni con Parti Correlate approvata dalla Banca e pubblicata sul sito della stessa.

Gli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione in oggetto sono di seguito specificati:

- saggio di redditività adeguato rispetto al rischio creditizio assunto, questo ultimo legato sia alla controparte affidata sia alle operazioni concluse;
- la messa a disposizione dei 25.000.000,00 € non ha effetti significativi sull'equilibrio finanziario della Banca.

### **2.6 Incidenza sui compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della società e/o di società da questo controllate in conseguenza dell'operazione**

L'operazione in oggetto non comporterà alcuna modifica ai compensi degli Amministratori della Banca finanziatrice.

**2.7 Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 4.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE**

L'operazione in oggetto non riguarda i soggetti identificati nel presente punto.

**2.8 Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti. Con riferimento alle delibere di approvazione dell'operazione, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'operazione, ovvero si sono astenuti, specificando le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Indicare che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento emittenti, gli eventuali pareri degli amministratori indipendenti sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società**

L'operazione di specie, in quanto effettuata con un soggetto rientrante nella fattispecie di cui all'art. 136 del TUB, è stata approvata all'unanimità dai componenti del Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale.

Ai richiamati organi è stata inviata, con congruo anticipo, adeguata informativa circa l'operazione di specie.

**2.9 Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni**

La fattispecie descritta non è applicabile.